

Assemblea dei Soci

Alle ore 20.45 apre l'Assemblea straordinaria dei Soci il presidente di 8cento APS (di seguito Associazione), Sergio Dalla Casa, introducendo brevemente l'ordine del giorno:

1. Adeguamento statutario richiesto dalla riforma del Terzo Settore
2. Varie ed eventuali

Sono presenti il presidente Sergio Dalla Casa, il vicepresidente Samuele Graziani, il segretario Antonella Tonelli, i consiglieri Mauro Mosa e Laura Pedrazzi componenti l'intero Consiglio Direttivo, più altri 75 soci in presenza, più altri 56 soci rappresentati per delega, per un totale di **136** soci, di cui un minore senza diritto di voto, su un totale massimo di **157** soci, in base allo Statuto art.11 la riunione ha da ritenersi valida.

Il presidente apre l'Assemblea ringraziando sentitamente tutti i soci intervenuti, sottolineando come il numero altissimo di partecipanti sia una evidenza della vitalità dell'Associazione e della partecipazione attiva dei propri soci alla vita associativa. Passa quindi la parola al vicepresidente.

Punto 1

Il vicepresidente illustra ai soci la richiesta di modifica allo statuto pervenuta dal RUNTS a mezzo del suo ufficio territoriale della Regione Emilia-Romagna. Illustra quindi brevemente la storia dello statuto e delle modifiche subite nel corso degli anni, facendo anche un breve excursus sulle cariche sociali.

Le modifiche allo statuto sono state elaborate, così come vengono ora presentate ai soci, dal Consiglio Direttivo del 2 novembre 2022. Gli articoli modificati dello statuto vengono letti ad uno ad uno e spiegati ai soci. Gli articoli in oggetto sono: Art. 5, Art. 7, Art. 12.

Si passa alla votazione per alzata di mano. Le modifiche allo Statuto vengono approvate all'unanimità.

Lo statuto, con le modifiche evidenziate in colore rosso, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea esplode in un applauso spontaneo.

Il vicepresidente procede con la richiesta di ratifica della modifica dell'Allegato 1 al Regolamento per il funzionamento dell'Associazione. L'Allegato 1 è stato modificato dal Consiglio Direttivo del 2 novembre 2022. Gli articoli modificati dell'Allegato 1 vengono letti ad uno ad uno e spiegati ai soci. Gli articoli in oggetto sono: Art. 2, Art. 5.

Si passa alla votazione per alzata di mano. Le modifiche all'Allegato 1 al Regolamento per il funzionamento dell'Associazione vengono ratificate all'unanimità.

L'Allegato 1, con le modifiche evidenziate in colore rosso, viene allegato al presente verbale.

L'Assemblea esplode in un nuovo applauso spontaneo.

Non essendo presenti ulteriori punti di discussione nell'o.d.g. e non essendo sollevati ulteriori argomenti di confronto al punto 2, ore 21.15 l'Assemblea dei Soci viene sciolta. Il presidente chiude l'Assemblea ringraziando nuovamente i soci per la partecipazione.

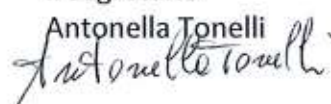
Il presidente
Sergio Dalla Casa



8cento APS - Via Martiri di Monte Sole 21 - 40129 Bologna
Tel 051 373 102 - www.8cento.org - info@8cento.org
C.F. 91304600371 - 8cento@pec.8cento.org
Registro L.F.A. - PGN 59437/2009 n.2128

Il segretario

Antonella Tonelli



Via Martiri di Monte Sole 21 - 40129 Bologna
www.8cento.org - info@8cento.org - 8cento@pec.8cento.org
Cell 340 27 19 343 / C.F. 91304600371

Registro L.F.A.: PGN 59437/2009 n.2128 - Registro A.P.S.: PGN 54503/2011 DET 660/2011 - Albo E.R.R.S.: 109125/2018

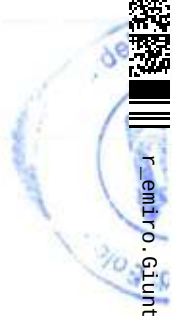
AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1

Registrato il 6.12.2022 Serie 3 al N. 7766

pagato € ESENTE

(Euro ←)

IL FUNZIONARIO
Ilaria Nardalin



r_entro Giunta - Prot. 13/12/2022.1223398.E

01/12/2022

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 1
Via dell'Industria, 1 - 40138 Bologna (BO)
Tel. 051/2699111 - Fax 051/2699112
E-mail: agenzia@agenziaentrate.it

Statuto

Titolo I – Associazione

Art.1) È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata: 8cento APS (d'ora in poi Associazione), la quale è democratica e senza fini di lucro.

Art.2) L'Associazione ha sede in Bologna.

Art.3) Scopo principale dell'Associazione è l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale in ambito di conservazione, promozione e valorizzazione della memoria storica del territorio in cui opera attraverso la diffusione della cultura di danza storica nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d'arte, cultura e spettacolo, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare l'Associazione potrà:

- a) Promuovere la cultura della danza storica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado attraverso l'organizzazione di corsi e laboratori; stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni dell'istruzione pubblica e privata, enti pubblici e privati, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema e teatro pubbliche e private.
- b) Realizzare attività ed eventi storici nel rispetto della veridicità storica, attraverso lo studio delle diverse fonti documentali disponibili ed utilizzando forme espressive dei diversi ambiti artistici. Operare direttamente ed in via mediata per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi necessari allo svolgimento di attività artistiche.
- c) Assumere la gestione di strutture e servizi legati all'adempimento dello scopo sociale menzionato.
- d) Produrre e partecipare alla produzione di lavori teatrali, televisivi, radiofonici e cinematografici; scambiare lavori di propria produzione con lavori di altri enti, associazioni e compagnie teatrali e di ballo; importare lavori di danza e teatro e allestirli per scolari, studenti, lavoratori e pensionati.
- e) Organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell'arte.
- f) Assegnare premi, diplomi, borse di studio per studenti e cultori delle varie discipline dell'arte.
- g) Promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l'approfondimento e la diffusione della cultura e dell'arte della danza.
- h) Provvedere alla pubblicazione e alla diffusione di materiali scientifici e divulgativi relativi alle discipline legate alla danza e alle altre espressioni artistiche.

Titolo II – Soci

Art.4) Il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, persone giuridiche e Enti senza fini di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale, tutti con diritto ad un solo voto. È espressamente escluso ogni vincolo sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire riduzioni per particolari categorie di soci. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.

Art.5) Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltrare domanda scritta e firmata al Consiglio Direttivo, che la vaglierà ai fini dell'ammissione entro 30 giorni, pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. L'emissione della Tessera Sociale testimonia l'accettazione della domanda. L'eventuale mancata accettazione della domanda di iscrizione deve essere motivata e fatta pervenire al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda stessa. Dal momento dell'ammissione sono riconosciuti al socio tutti i diritti compreso quello di voto.

Art.6) La tessera sociale ha validità per tutto l'anno sociale che va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Art.7) La qualifica di socio dà diritto:

- a) Ad essere puntualmente informati sulle attività dell'Associazione.
- b) A partecipare alle attività dell'Associazione in funzione delle singole capacità, disponibilità e aspirazioni.
- c) A partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e del Regolamento e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
- d) A godere dell'elettorato attivo.
- e) A godere dell'elettorato passivo se maggiorenni; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî.

Art.8) La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, esclusione e per morosità. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto dall'annotazione sul Libro dei soci. L'esclusione di un associato non può essere deliberata che per gravi motivi. I casi di esclusione saranno sanciti dall'Assemblea dei soci. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro di soci. Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza della qualifica di socio senza necessità di alcuna formalità. In tutti i casi in cui si perda la qualifica di socio non sarà possibile recuperare i contributi versati, né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III – Organi dell'Associazione

Art.9) Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Revisori dei Conti.

Art.10) L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è formata dai soci in regola con il tesseramento dell'anno sociale in corso. L'elenco dei soci è tenuto dal Segretario su un apposito registro ed è consultabile in qualsiasi momento. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Art.11) L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno su decisione del Consiglio Direttivo, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione dell'Assemblea. La convocazione dell'Assemblea avviene tramite comunicazione specifica via e-mail indirizzata a tutti i soci e pubblicazione sul sito web dell'Associazione. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea deve essere convocata anche in seguito a domanda firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sull'elezione del Consiglio Direttivo, sull'elezione dei Revisori dei Conti, sull'esclusione dei soci, sulla ratifica del Regolamento, sulle modifiche dello Statuto e su quant'altro ad essa Assemblea demandato per legge o per statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.12) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, di votare e, se maggiorenni, di essere eletti, tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri di organi amministrativi, di controllo o dipendenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. L'esercizio di voto dei soci minorenni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi. Le proposte che i soci intendono portare all'ordine del giorno dell'Assemblea generale ordinaria devono essere presentate al Consiglio Direttivo almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa. Le proposte saranno all'ordine del giorno se fatte da almeno un

decimo dei soci. Le proposte all'ordine del giorno sono approvate se raggiungono la metà più uno dei voti dei presenti all'Assemblea.

Art.13) È competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare sulle seguenti questioni:

- a) approvazione di modifiche allo Statuto (Assemblea costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
- b) trasferimento della sede legale (Assemblea costituita con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti);
- c) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo (Assemblea costituita con la presenza di 3/4 dei soci e con decisione deliberata col voto favorevole di 3/4 dei soci).

Art.14) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica sino allo scadere dell'intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea, cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro cinque settimane l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Art.15) Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Al Presidente spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati alla prima riunione immediatamente successiva. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni spetta al Vice Presidente convocare entro due settimane il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Segretario si occupa delle faccende amministrative, in particolare provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci, adempie a tutte le occorrenze burocratiche, redige e conserva i verbali delle Assemblee e dei Consigli Direttivi.

Art.16) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo, al preventivo ed alle quote sociali. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.17) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione. Esso procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, chiedendone la ratifica all'Assemblea dei soci.

Art.18) I Revisori dei Conti sono tre e vengono eletti dall'Assemblea dei Soci, anche tra estranei. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti provvedono al controllo finanziario delle attività dell'Associazione. In caso di dimissioni o di decesso di un Revisore dei Conti, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimane in carica sino allo scadere dell'intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Art.19) I soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le deliberazioni legittimamente assunte degli organi sociali. Tutte le controversie tra soci ed organi associativi che siano direttamente derivanti dalle attività organizzate, dirette o patrociniate dall'Associazione, saranno rimesse al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna. Agli effetti interni l'esecuzione delle disposizioni arbitrali è disposta dal Presidente.

Art.20) Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro delle Assemblee dei soci, Libro dei Consigli Direttivi, Libro dei soci, Libro dei Revisori dei Conti), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci e rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. Tutti i soci possono consultare i documenti sociali, presso la sede sociale, concordando un appuntamento col segretario dell'Associazione.

TITOLO IV – Risorse economiche ed esercizio sociale

Art.21) L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Art.22) È vietato distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.23) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. L'eventuale avanzo di gestione sarà interamente destinato alle attività istituzionali per perseguire gli scopi sociali e in nessun caso redistribuito tra i soci; così come eventuali fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO V - Scioglimento

Art.24) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore come previsto all'art.9 del DL 03/07/2017 n.117, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.25) Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Bologna, 9 Dicembre 2008

Modificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 18 Gennaio 2011

Modificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 21 Gennaio 2018

Modificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 17 Giugno 2019

Modificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 2 Dicembre 2022



8cento APS - Via Martiri di Monte Sole 21 - 40129 Bologna
Tel 051 373 102 - www.8cento.org - info@8cento.org
C.F. 91304600371 - 8cento@pec.8cento.org
Registro L.F.A. PGN 59437/2009 n.2128
Registro A.P.S. PGN 54503/2011 DET 660/2011
Albo E.R.R.S.: 109125/2018

Regolamento

Parte I - Del regolamento

- Art.1) In attuazione all'art.17 dello Statuto dell'Associazione Culturale 8cento (d'ora in poi Associazione), si emana il seguente Regolamento, alla cui osservanza sono chiamati tutti i soci.
- Art.2) Il presente Regolamento per il funzionamento dell'Associazione, e le eventuali sue future modifiche, integra e completa lo Statuto. Esso non può contenere norme che siano in contrasto con quanto previsto dallo Statuto stesso.
- Art.3) Il Consiglio Direttivo è il solo organo che può attuare future modifiche al presente Regolamento chiedendone la ratifica all'Assemblea dei soci.

Parte II – Dei diritti e doveri dei soci

- Art.4) I soci sono tenuti a regolarizzare l'iscrizione annuale all'Associazione nonché ai corsi e alle attività che prevedono quote di partecipazione entro un periodo ragionevole per i corsi ed entro la data del loro svolgimento per le altre attività.
- Art.5) Tutti i soci hanno il dovere di perseguire le finalità associative nei modi stabiliti dagli organi sociali.
- Art.6) Tutti i soci che svolgono attività per l'Associazione lo fanno in modo personale, spontaneo e gratuito.

Parte III – Delle attività associative

- Art.7) In applicazione dell'art.3 dello Statuto le attività associative si sviluppano principalmente nei seguenti momenti:
- a) I corsi organizzati in cicli di lezioni settimanali di danza.
 - b) Gli stage e le manifestazioni tematiche.
 - c) Le feste e i balli interni all'Associazione.
 - d) I grandi eventi in collaborazione con enti pubblici e privati.
 - e) Gli spettacoli pubblici.
- Art.8) I corsi, organizzati in cicli di lezioni settimanali, sono il momento in cui si apprendono le tecniche di danza e le coreografie delle danze.
- a) I corsi sono suddivisi in livelli. Gli allievi sono invitati a partecipare anche ai livelli precedenti.
 - b) Ogni livello ha un orario di inizio lezione ed uno di fine. La puntualità è utile a tutti perché la lezione ha una struttura che va seguita per intero. È fondamentale seguire gli esercizi di preparazione. Chi arriva in ritardo è invitato ad eseguire alcuni esercizi di riscaldamento prima di iniziare le danze.
 - c) Gli avanzamenti di livello non sono automatici. Esistono dei requisiti minimi da possedere per poter partecipare al livello successivo, fra i quali esperienza, precisione e buona padronanza di tutti i passi e delle figure fondamentali. L'omogeneità dei livelli rende possibile il continuo progresso e miglioramento di ognuno. L'insegnante, al momento opportuno, invita chi ha maturato i requisiti a partecipare al livello successivo.
- Art.9) Gli stage e le manifestazioni tematiche sono momenti di studio e incontro in collaborazione con altre realtà (enti, associazioni o singoli studiosi sia italiani che stranieri) che si occupano di temi affini a quelli dell'Associazione. Essi possono essere anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri.
- Art.10) Le feste e i balli sono i momenti di vita associativa in cui si mette in pratica quanto imparato a lezione e avviene l'incontro tra gli iscritti dei diversi corsi. Feste e balli possono essere formali o meno. Il ballo formale segue regole precise di etichetta e richiede l'abito in stile. La festa informale è un momento di incontro e di danza che attualizza, attraverso il modo di vestire contemporaneo, il senso del nostro sistema di danza.
- Art.11) L'Associazione è aperta e disponibile a qualsiasi tipo di collaborazione, purché di carattere non commerciale, con soggetti pubblici e privati che conseguano i suoi stessi obiettivi.



Art.12) Gli spettacoli sono i momenti in cui l'Associazione mostra in pubblico i risultati artistici raggiunti con il proprio impegno.

- a) La partecipazione agli spettacoli da parte dei soci è volontaria e non obbligatoria.
- b) Possono partecipare agli spettacoli i soci che abbiano svolto almeno un ciclo di lezioni dell'anno in corso e abbiano un minimo di padronanza dei passi e delle figure di danza.
- c) Poiché gli spettacoli pubblici prevedono l'allestimento in costume d'epoca, la partecipazione è subordinata alla disponibilità (proprietà o noleggio) di un costume in tema.
- d) I soci che intendono partecipare agli spettacoli sono tenuti a mostrare la propria disponibilità e a dare eventuali conferme entro un tempo ragionevole in modo da permetterne una corretta organizzazione.
- e) Qualora il numero delle persone disponibili per uno spettacolo fosse superiore a quello necessario i nominativi verranno selezionati ad insindacabile giudizio di chi avrà la responsabilità di guidare l'evento. Sarà compito degli organi direttivi garantire una corretta ed equa rotazione tra tutti i soci disponibili nell'arco delle varie occasioni.

Parte IV – Degli organi sociali

Art.13) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque consiglieri. Il Consiglio Direttivo, che resta in carica tre anni, viene eletto dall'Assemblea dei soci tranne la prima volta quando viene designato dai soci fondatori. Il Consiglio direttivo sceglie al proprio interno Presidente, Vice-Presidente e Segretario, tranne la prima volta quando vengono designati dai soci fondatori. Le modalità per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo sono definite nell'Allegato al Regolamento per il funzionamento dell'Associazione.

Art.14) Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo le modalità esposte all'art.16 dello Statuto. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, anche altri soci se espressamente invitati per affrontare specifici temi. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della metà più uno dei consiglieri ivi incluso il Presidente (o il Vice-Presidente).

Parte V – Dei mezzi finanziari

Art.15) All'inizio di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo stabilisce l'ammontare della quota associativa (quota tesseramento).

Art.16) I mezzi finanziari dell'Associazione sono previsti dall'art.21 dello Statuto. In ottemperanza al requisito dell'assenza di fine di lucro dell'associazione, qualsiasi contributo concorre a coprire le spese sostenute dall'Associazione per le sue attività. Tra questi possono essere previsti anche rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati.

Art.17) I bilanci dell'Associazione, consuntivo e preventivo per ogni anno solare, sono predisposti dal Consiglio Direttivo tenendo conto dei criteri sopra esposti. Tali bilanci sono a disposizione dei soci presso la sede associativa. I bilanci consuntivo e preventivo vengono esposti chiaramente ed illustrati all'Assemblea Ordinaria e sottoposti alla loro approvazione secondo le norme di cui all'art.11 dello Statuto. Dal bilancio consuntivo risultano i contributi, i beni ed i lasciti ricevuti nell'esercizio sociale nonché le spese sostenute nelle attività e nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili dell'Associazione nell'anno solare precedente alla convocazione dell'Assemblea. Il bilancio preventivo si riferisce all'anno solare di convocazione dell'Assemblea.

Bologna, 9 Dicembre 2008

Bologna, Modificato dal Consiglio Direttivo, 8 Gennaio 2011; ratificato dall'Assemblea dei Soci, 18 Gennaio 2011

Bologna, Modificato dal Consiglio Direttivo, 13 Gennaio 2018; ratificato dall'Assemblea dei Soci, 21 Gennaio 2018

**Regolamento – Allegato 1
Elezioni del Consiglio Direttivo**

Parte I – Diritti

- Art.1) Tutti i soci dell'Associazione Culturale 8cento (d'ora in poi Associazione) hanno parità di diritti.
- Art.2) Tutti i soci dell'Associazione, se in regola col pagamento della quota associativa annuale, hanno facoltà di partecipare con diritto di voto all'Assemblea dei soci e, se maggiorenni, di candidarsi alle cariche direttive dell'Associazione.

Parte II – Il Consiglio Direttivo

- Art.3) Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
- Art.4) L'Assemblea dei soci è formata dai soci in regola con il tesseramento dell'anno sociale in corso, ammessi con tesseramento a carattere strettamente personale (statuto art.10).
- Art.5) Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, di votare e, se maggiorenni, di essere eletti, tutti gli associati iscritti ed in regola con il pagamento della quota annua di Associazione. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati che non siano membri di organi amministrativi, di controllo o dipendenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in rappresentanza di un altro socio. L'esercizio di voto dei soci minorenni deve ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi (statuto art.12).
- Art.6) L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti (statuto art.11).
- Art.7) In caso di dimissioni o di decesso di un componente il Consiglio Direttivo, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua successione nominando il primo dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, che rimane in carica sino allo scadere dell'intero consiglio, chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione sino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare entro cinque settimane l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio. (statuto art.14).

Parte III – Candidature

- Art.8) Tutti i soci dell'Associazione, maggiorenni ed in regola col pagamento della quota sociale, hanno diritto di candidarsi all'elezione di consigliere dell'Associazione.
- Art.9) La candidatura deve essere comunicata al Consiglio Direttivo in carica almeno quattro settimane prima della data delle elezioni in forma scritta e autografa.
- Art.10) Il Consiglio Direttivo in carica ha il compito di compilare la lista dei candidati e darne la massima diffusione tra i soci nelle quattro settimane precedenti alla data delle elezioni.

Parte IV – Disposizioni generali

- Art.11) Il Consiglio Direttivo in carica, almeno due mesi prima del termine del proprio mandato, stabilisce la data per l'elezione del nuovo Consiglio e informa tutti i soci delle modalità per la candidatura e lo svolgimento delle elezioni stesse nonché della data in cui si svolgeranno le elezioni del nuovo Consiglio Direttivo.
- Art.12) Il Consiglio Direttivo in carica, raccoglie le candidature, stila l'elenco delle stesse in ordine alfabetico di cognome e nome e informa i soci con un adeguato anticipo (almeno 2 settimane) sulla data dell'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo.
- Art.13) Il Consiglio Direttivo in carica, prepara la scheda elettorale che deve contenere al proprio interno l'elenco delle candidature in stretto ordine alfabetico (cognome, nome) e alla sinistra di ogni candidato un riquadro per l'espressione del voto.
- Art.14) Il Consiglio Direttivo in carica, organizza e gestisce la logistica per garantire la massima partecipazione al voto e la sua trasparenza democratica.



Parte V – Il seggio elettorale

- Art.15) Per garantire la regolarità del voto, prima della votazione, si insedia il seggio elettorale composto dal Segretario in carica dell'Associazione, quale presidente del seggio, e da due scrutatori scelti tra i soci presenti all'Assemblea.
- Art.16) Ai membri del seggio elettorale vengono forniti i seguenti materiali:
- a) elenco dei soci aventi diritto al voto;
 - b) un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto aumentato del venti per cento;
 - c) cinque penne a sfera di identica marca e colore (blu o nere);
 - d) duplice copia delle tabelle di scrutinio;
 - e) una urna per contenere le schede.

Parte VI – Modalità di espressione del voto

- Art.17) Il voto è segreto e si esprime tracciando una croce a fianco dei candidati scelti.
- Art.18) Si possono esprimere da una a cinque preferenze. Le schede che contengono un numero di preferenze superiore alle cinque sono da considerarsi nulle.
- Art.19) Ogni elettore riconosciuto idoneo al voto viene registrato nell'elenco degli aventi diritto a fianco del proprio nome, riceve una scheda e una penna ed esprime il proprio voto nella tutela della segretezza quindi, una volta ripiegata la scheda elettorale, la depone nell'urna e riconsegna la penna.
- Art.20) Ogni socio può ricevere una seconda scheda nel caso abbia commesso un errore durante l'espressione del voto. In questo caso la scheda deve essere annullata rendendo impossibile il riconoscimento del voto.
- Art.21) Nel caso che il numero di candidati sia pari al numero dei consiglieri da eleggere l'Assemblea ne prende atto e, con voto palese, può decidere di ratificare con voto palese l'elezione al Consiglio Direttivo dei candidati medesimi.

Parte VII – Spoglio delle schede e risultati

- Art.22) Appena terminate le operazioni di voto si dà pubblicamente inizio allo spoglio delle schede. Il presidente di seggio legge ad alta voce ogni singola espressione di voto e, contemporaneamente, gli scrutatori la annotano nelle tabelle di scrutinio.
- Art.23) Terminate le operazioni di spoglio viene redatta la tabella riassuntiva contenente il numero di voti ricevuti da ogni singolo candidato.
- Art.24) I cinque candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti vengono eletti al Consiglio Direttivo.
- Art.25) In caso di parità tra più candidati, tale che il numero degli eletti supererebbe i cinque previsti, si va al ballottaggio tra i candidati a pari consensi.
- Art.26) In caso di parità al ballottaggio, l'ordine nella graduatoria degli eletti sarà definito in base all'anzianità in Associazione.

Bologna, 9 Dicembre 2008

Modificato dal Consiglio Direttivo, 8 Gennaio 2011;

ratificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 18 Gennaio 2011

Modificato dal Consiglio Direttivo, 16 Giugno 2019;

ratificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 17 Giugno 2019

Modificato dal Consiglio Direttivo, 2 Novembre 2022;

ratificato dall'Assemblea dei Soci in Bologna, 2 Dicembre 2022